SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2003.

Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante, «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2000;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 per consentire il riacquisto da parte dell'emittente, la proroga delle scadenze dei buoni fruttiferi postali già emessi e la dematerializzazione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo unico

1. Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2000:

a) all'art. 1 è aggiunto il seguente secondo comma: «In deroga a quanto previsto al primo comma, è in facoltà dell'emittente riacquistare, per proprio conto o di società da esso controllate, al valore di rimborso attraverso Poste italiane S.p.a. i buoni fruttiferi postali anche al fine di porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, adottando idonee misure di rendicontazione»;

b) all'art. 2 è aggiunto il seguente secondo comma: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta, ferme restando le altre condizioni, la proroga della scadenza dei buoni fruttiferi postali già emessi e sono determinati i rendimenti applicabili dal giorno successivo a quello della originaria scadenza»;

c) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente articolo: articolo 8-*bis* «Dematerializzazione dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo»:

È in facoltà dei risparmiatori richiedere la dematerializzazione dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, attraverso la loro ridenominazione in euro, ove necessario, e la trasformazione in iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli, regolate dal presente decreto.

Possono essere oggetto di trasformazione i buoni fruttiferi postali di importo pari o superiore al taglio minimo dei buoni fruttiferi postali dematerializzati in corso di emissione al momento della trasformazione.

Le iscrizioni in conto di deposito titoli sono effettuate per importi pari al taglio minimo dei buoni fruttiferi postali dematerializzati e per i suoi multipli, fatta salva la possibilità di iscrivere anche l'importo inferiore ai taglio minimo, che consente di giungere alla concorrenza del valore nominale del buono fruttifero postale da trasformare.

I rimborsi anticipati possono essere effettuati per l'intero capitale ovvero per importi pari al taglio minimo e per i suoi multipli».

d) all'art. 10, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni recate dagli articoli 1, primo e secondo comma, 2, secondo comma, 7 e 8-*bis* si applicano anche ai buoni fruttiferi postali già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A11014

DECRETO 24 settembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite

annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.255 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio, 20 giugno e 29 luglio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che

abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10946

DECRETO 24 settembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.255 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio e 10 settembre 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° settembre 2003 e scadenza 1° settembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2003, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 29 luglio 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10947

DECRETO 24 settembre 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º giugno 2003 e scadenza 1º giugno 2010, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.255 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno, 23 luglio e 29 luglio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º giugno 2003 e scadenza 1º giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º giugno 2003 e scadenza 1º giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2003, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 giugno 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con

almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 giugno 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 122 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 giugno 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10948

DECRETO 26 settembre 2003.

Istituzione della nuova serie «A9» di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/1997);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 20 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione della nuova serie "A8" di buoni fruttiferi postali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2003;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A9».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A8», istituita con decreto 20 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 2 giugno 2003.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A9» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A9» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A9» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE
DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A9»

	Saggio di interesse lordo
1º anno	2,00%
2º anno	2,00%
3º anno	2,70%
4º anno	3,20%
5º anno	3,20%
6º anno	4,45%
7º anno	4,45%
8º anno	4,45%
9º anno	4,45%
10º anno	4,95%
11º anno	4,95%
12º anno	4,95%
13º anno	4,95%
14º anno	4,95%
15º anno	5,20%
16º anno	5,20%
17º anno	5,20%
18º anno	5,20%
19º anno	5,20%
20º anno	5,20%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

03A11013

DECRETO 26 settembre 2003.

Istituzione della nuova serie «BA9» di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/1997);

Visto l'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto 12 settembre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002, con il quale si fissa al 31 dicembre 2002 l'ultimo giorno per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali della serie «AA5»;

Ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima, e considerata l'opportunità di introdurre una nuova serie di buoni fruttiferi postali con un rendimento a tasso fisso ed un premio a scadenza rapportato ad un indice di borsa;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una serie di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, contraddistinta dalla sigla «BA9».

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «BA9» possono essere rappresentati esclusivamente da iscrizioni contabili in conto deposito titoli, sono sottoscrivibili per importi pari a 250 euro e multipli e possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000,00 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BA9» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «BA9» hanno una durata massima di sette anni a partire dalla data di emissione e possono essere liquidati anticipatamente, in linea capitale e interessi.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

Art. 5.

Premio a scadenza

1. Esclusivamente alla scadenza del settimo anno, sui buoni fruttiferi postali della serie «BA9», è anche riconosciuto un premio rapportato alla variazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice SX5E e sul circuito Reuters con il codice SOXX50E.

2. Il premio è determinato in base alla seguente formula:

$$P = Max\left[0,\ \ 10\% - Max\left(0,\ 1 - \frac{Stoxx\ media\ finale}{Stoxx\ media\ iniziale}\right)\right] xVB$$

dove:

P = premio a scadenza;

Stoxx media finale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese antecedente al mese di scadenza del buono fruttifero postale;

Stoxx media iniziale = media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 rilevati per cinque giorni consecutivi a decorrere dal secondo lunedì, compreso, del mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del buono fruttifero postale;

VB = valore nominale del buono sottoscritto.

3. La Cassa depositi e prestiti è l'agente per il calcolo della media dei valori dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 e delle altre relative operazioni indicate nel presente decreto.

4. Qualora uno dei giorni indicati per la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno non lavorativo ovvero coincida con un giorno in cui si è verificato un evento inerente le borse di riferimento, la rilevazione sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo utile, purché diverso dai giorni in cui sia già stata effettuata una rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, e comunque non oltre il venerdì della settimana immediatamente successiva a quella in cui ha avuto inizio la rilevazione per la determinazione dello Stoxx media iniziale e dello Stoxx media finale. Se anche in tale giorno di venerdì dovesse persistere un evento inerente le borse di riferimento, l'agente per il calcolo determinerà ugualmente il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 per tale giorno, applicando la formula e il metodo di calcolo dell'indice in uso prima dell'insorgere dell'evento inerente le borse di riferimento ed utilizzando i prezzi di chiusura dei titoli compresi nel paniere preso a riferimento per il calcolo dell'indice ovvero, per il caso di sospensione o limitazione delle negoziazioni di uno o

più titoli compresi nel paniere, il relativo valore determinato secondo il ragionevole apprezzamento dell'Agente per il calcolo.

5. Qualora il giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 coincida con un giorno in cui:

a) l'indice Dow Jones EURO STOXX 50 non sia calcolato e pubblicato dallo sponsor, ma sia calcolato e pubblicato da altro soggetto sostitutivo dello sponsor, indipendente dall'agente per il calcolo ma da questi ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice calcolato e pubblicato da tale altro soggetto sostitutivo;

b) la formula, il metodo di calcolo o le altre caratteristiche essenziali dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 siano oggetto di modifica ritenuta sostanziale dall'agente per il calcolo, tralasciando le modifiche rese necessarie per mantenere l'indice in seguito alle vicende dei titoli ricompresi nel paniere dell'indice stesso, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo impiegando la formula, il metodo di calcolo e le altre caratteristiche essenziali utilizzate immediatamente prima della modifica, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima dell'introduzione della modifica;

c) né lo sponsor dell'indice, né altro ente sostitutivo calcolino e pubblichino il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, oppure, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, il valore dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 sia calcolato e pubblicato da soggetto non ritenuto fonte attendibile, il premio a scadenza sarà determinato sulla base del valore dell'indice determinato dall'agente per il calcolo utilizzando la formula e il metodo di calcolo in vigore immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale, con riferimento ai titoli compresi nel paniere dell'indice immediatamente prima della mancata pubblicazione ufficiale.

6. Qualora, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione, un valore di chiusura dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 utilizzato dall'agente per il calcolo ai fini della determinazione del premio a scadenza sia pubblicamente rettificato a cura dello sponsor dell'indice, il premio a scadenza sarà calcolato facendo riferimento al valore rettificato dell'indice.

7. Ai fini di cui al presente articolo:

per sponsor dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 si intende la società STOXX Ltd. e suoi successori e aventi causa;

per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione regolare nelle borse in cui sono trattati i titoli che rappresentano almeno la capitalizzazione minima richiesta dallo sponsor per la pubblicazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50;

per evento inerente le borse di riferimento si intende il verificarsi per qualsiasi motivo nel giorno in cui deve essere effettuata la rilevazione dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 di una o più sospensioni o limitazioni degli scambi, purché ritenute apprezzabile dall'agente per il calcolo, sia di titoli che costituiscano almeno il 20% del paniere di titoli preso a riferimento per il calcolo dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50, sia di contratti «futures» o di opzione legati all'indice Dow Jones EURO STOXX 50.

Art. 6.

Comunicazioni agli investitori

1. Per le comunicazioni agli investitori relative ai buoni fruttiferi postali di cui al presente decreto e, in particolare, per le informazioni riguardanti la determinazione del premio a scadenza, si applica l'art. 6, terzo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000.

Art. 7.

Copertura del rischio

1. Relativamente alle emissioni di buoni fruttiferi postali della serie «BA9», la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a porre in essere le operazioni di cui all'art. 47, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE
DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA SERIE
CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «BA9»

1° anno 1,65%;

2° anno 1,65%;

3° anno 2,35%;

4° anno 2,85%;

5° anno 2,85%;

6° anno 4,10%;

7° anno 4,10%;

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

03A11012

DECRETO 29 settembre 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina e catrame nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette, radiazione di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto 22 aprile 2003 riguardante la variazione di denominazione, modifica del contenuto di nicotina e condensato di varie marche di sigarette e l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Viste l'istanze con le quali le ditte E.T.I. S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a e Agio Cigars hanno richiesto il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze con le quali le ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Philip Morris Italia e E.T.I. S.p.a., hanno richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e catrame di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione e la variazione del tenore di monossido di carbonio;

Vista l'istanza con la quale la ditta British American Tobacco Italia S.p.a. richiede la radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigarette;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza 1° ottobre 2003:

Codice	Marca - Sigarette
1219	da Pall Mall 100's lights a Pall Mall blue 100's
86-73	da MS 821 blue a 821 blue
1104	da MS 821 full a 821 full
7-8	da MS 821 white a 821 white
1109	da MS 821 one a 821 one

Codice	Marca - Sigari e altri
3	da Mercator Jupiter mild a Mercator Jupiter Mellow

Codice	Marca - Sigaretti naturali
854	da Che Cigarillos mild a Che blue

Codice	Marca - Sigaretti e altri
523	da Agio light Tip a Agio Tip Clair
826	da Agio Mehari's mild & sweet a Mehari's Orient
75	da Agio Mehari's mild and light a Mehari's Ecuador
161	da Agio mini Mehari's mild e sweet a mini Mehari's Orient
900	da Cafè creme mild a Cafè creme blue

Codice	Marca - Tabacco da fumo per sigarette
59	da Samson extra mild a Samson extra bright blend
695	da Samson milde shag a Samson bright blend
506	da Samson ultra milde a Samson ultra bright blend

Art. 2.

Il contenuto di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza 1° ottobre 2003:

Codice	Marca	mg/sigaretta nicotina/catrame CO da			mg/sigaretta nicotina/catrame CO a		
96-981	Chesterfield Ks	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10
621	Diana Rossa Ks	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10
103	L & M Ks	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10
561-819	Marlboro 100s	0,90	11,0	11	0,80	10,0	10
395-397	Marlboro Ks	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10
259-197	Marlboro Med Ks	0,70	10,0	10	0,70	9,0	9
553	Philip Morris Filter Kings	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10

Il contenuto di nicotina, catrame e monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato con decorrenza 6 ottobre 2003:

Codice	Marca	mg/sigaretta nicotina/catrame CO da			mg/sigaretta nicotina/catrame CO a		
1213	Fortuna Red	0,80	11,0	11	0,80	10,0	10

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Codice	Marca	Mg/ sigarette
1100	821 One	1
1219	Pall Mall Blue 100's	9

Art. 4.

Le scorte delle sigarette, già fabbricate, potranno essere immesse in consumo fino al 30 settembre 2003.

Le scorte del tabacco da fumo per sigari, sigaretti e del tabacco da fumo per sigarette, già fabbricate, potranno essere immesse in consumo fino al 30 settembre 2004.

Art. 5.

Le sottoindicate marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita con decorrenza 15 ottobre 2003:

Codice	Marca
392	Golden American Classic
393	Golden American Classic lights

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2003
Registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 82

03A10948

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Decreta:

Le seguenti ventitre società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società Cooperative:

Bonaldo Stringheri, con sede in Napoli, costituita in data 1º marzo 1947 per rogito notaio Fulvio Maddalena - Registro società 270/47 - REA 145098 - B.U.S.C. n. 61;

Trieste, con sede in Torre Annunziata costituita in data 1º settembre 1955 per rogito notaio Corrado Gelardi - Registro società 131/55 - REA 199154 - B.U.S.C. n. 91;

Montebianco Vomerese, con sede in Napoli, costituita in data 1º aprile 1953 rogito notaio Vittorino Squillace - Registro società 245/63 - REA 225475 - B.U.S.C. n. 735;

Ricostruzione Giuglianese, con sede in Giugliano, costituita in data 2 ottobre 1963 per rogito notaio Bianca Fusco - Registro società 720/63 - REA 228893 - B.U.S.C. n. 879;

Edil costruzioni Casoria, con sede in Casoria, costituita in data 29 maggio 1957 per rogito notaio Sanseverino Roberto - Registro società 284/57 - B.U.S.C. n. 1556;

Smeraldo, con sede in Napoli, costituita in data 6 dicembre 1951 per rogito notaio Armando Sanguigno - Registro società 130/57 - REA 198720 - B.U.S.C. n. 1571;

Villaggio Libia, con sede in Torre del Greco, costituita in data 3 giugno 1950 per rogito notaio Nicola Monda - Registro società 304/50 - B.U.S.C. n. 1621;

Giovanni XXIII, con sede in Napoli, costituita in data 17 luglio 1972 per rogito notaio Gennaro Incoronato - Registro società 710/72 - REA 282946 - B.U.S.C. n. 5230;

Julia, con sede in Casoria, costituita in data 7 ottobre 1971 per rogito notaio Carmela Rungi - Registro società 634/71 - REA 281130 - B.U.S.C. n. 5522;

Ugo, con sede in Ischia, costituita in data 28 marzo 1974 per rogito notaio Maria Teresa Di Majo - Registro società 857/74 - REA 290681 - B.U.S.C. n. 5699;

La Camelia, con sede in Torre del Greco, costituita in data 28 giugno 1974 per rogito notaio Gerarda Galluccio - Registro società 1623/74 - REA 292789 - B.U.S.C. n. 6007;

Parco Azzurro, con sede in Ottaviano, costituita in data 31 luglio 1974 per rogito notaio Giovanni Angelone - Registro società 1816/74 - REA 293187 - B.U.S.C. n. 6086;

Luigi Sturzo, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 16 settembre 1974 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi - Registro società 1898/74 - REA 293355 - B.U.S.C. n. 6125;

Leone XIII, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 11 settembre 1974 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi - Registro società 1883/74 - B.U.S.C. n. 6127;

Achille Grandi, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 12 settembre 1974 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi - Registro società 1899/74 - REA 293130 - B.U.S.C. n. 6130;

Acca, con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 10 maggio 1974 per rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo - Registro società 1848/74 - B.U.S.C. n. 6177;

Vesuvio, con sede in Ottaviano, costituita in data 14 ottobre 1974 per rogito notaio Giovanni Angelone - Registro società 2100/74 - REA 293690 - B.U.S.C. n. 6200;

Edil C.I.S.E, con sede in Torre del Greco, costituita in data 20 luglio 1976 per rogito notaio Giovanni Mainiero - Registro società 1501/76 - REA 305054 - B.U.S.C. n. 7126;

Le Ginestre, con sede in Meta, costituita in data 20 luglio 1983 per rogito notaio Luigi Cariello - Registro società 4459/83 - REA 352955 - B.U.S.C. n. 10547;

La Volpe, con sede in Trecase, costituita in data 7 novembre 1985 per rogito notaio Ciro Vanacore - Registro società 7422/85 - REA 472229 - B.U.S.C. n. 11479;

Aldo Moro, con sede in Casandrino, costituita in data 17 dicembre 1986 per rogito notaio Domenico Farinaro - Registro società 2271/87 - REA 436658 - B.U.S.C. n. 11986;

Selene, con sede in San Giorgio a Cremano, costituita in data 28 giugno 1993 per rogito notaio Raffaele Caravaglios - Registro società 3820/93 - REA 512507 - B.U.S.C. n. 13585;

Gemma, con sede in Sant'Anastasia, costituita in data 12 luglio 1994 per rogito notaio Giovanni Cesaro - Registro società 5547/94 - REA 529019 - B.U.S.C. n. 13906.

Napoli, 8 settembre 2003

Il direttore provinciale: MORANTE

03A10808

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Veleno», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 giugno 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Veleno», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Veleno» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Rolfo Bruno in data 27 novembre 1980, repertorio n. 14560, registro società n. 31361 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4232, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10923

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «BEAU-GEST», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 ottobre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «BEAU-GEST», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «BEAU-GEST» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Belisario Licia in data 14 dicembre 1993, repertorio n. 126187, registro società n. 66198 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5518, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10924

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Giotto», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 giugno 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Giotto», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 - codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del mezionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Giotto» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Cantucci Elena in data 10 luglio 1996, repertorio n. 69056, registro società n. 479432/1996 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5685, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10925

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Socrate», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Socrate», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro dei Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del mezionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Socrate» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Zetti Aldo in data 28 settembre 1996, repertorio n. 48295, registro società n. 503503/1996 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5707, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 - codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10926

DECRETO 10 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Daryeel», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 2002, eseguita nei confronti della cooperativa «Daryeel», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del mezionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Daryeel» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Mengacci Maria in data 16 ottobre 1990, repertorio n. 68883, registro società n. 57803 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5826, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544, codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 10 settembre 2003

Il direttore provinciale: MUTOLO

03A10927

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Piazza dei Tribunali a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 12 giugno 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Piazza dei Tribunali a r.l.», con sede in Bologna;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Piazza dei Tribunali a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Monizio Sergio, in data 2 novembre 1991, repertorio n. 70632, B.U.S.C. n. 4204/256319.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 17 settembre 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A10929

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Fotolaboratorio Colore a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 12 giugno 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Fotolaboratorio Colore a r.l.», con sede in Bologna;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative del 19 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Fotolaboratorio Colore a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Padovani Pier Paolo, in data 30 novembre 1985, repertorio n. 4559/1164, B.U.S.C. n. 3753/217280.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 17 settembre 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A10930

DECRETO 18 settembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale di due società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

Visto l'art. 15 - comma 5 - della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 93, n. 29 e successive modificazioni;

Vista la nota della Confcooperative Marche in data 7 agosto 2003 in cui si comunica l'elenco delle cooperative inadempienti al pagamento del contributo del biennio 2001/2002;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 luglio 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La società cooperativa «Equilatero» a r.l., con sede in Acquaviva Picena, costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Salerno in data 9 marzo 1991, repertorio n. 476, registro società n. 7729 del Tribunale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro pretettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo per il biennio 2001/2002 alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce.

La società cooperativa «Edilizia L'Epoca Nuova » a r.l., con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Guidi in data 24 marzo 73, repertorio n. 19369/3550, registro società n. 2300 del Tribu-

nale di Ascoli Piceno, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione perché la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo ispettivo per il biennio 2001/2002 alla Confcooperative, alla quale la stessa aderisce.

Ascoli Piceno, 18 settembre 2003

Il Dirigente: RICCI

03A10831

DECRETO 19 settembre 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, datata 15 settembre 2003, con la quale viene designata la sig.ra Gaela Brena, in sostituzione del membro effettivo dott.ssa Lorella Viola, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La sig.ra Gaela Brena, dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

03A10931

DECRETO 19 settembre 2003.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa «Cerrocupo - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 19 gennaio 1982 - repertorio n. 948 - registro società n. 117/82 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3187;

2) Società cooperativa «Coo.P.E.L.. - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 25 luglio 1983 - repertorio n. 38990 - registro società n. 692/83 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3543;

3) Società cooperativa «ECOIL - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Campagna costituita per rogito notar Gino Mottola in data 12 maggio 1997 - repertorio n. 5463 - registro società n. 207690 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6145;

4) Società cooperativa «EFFATÀ - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pellezzano costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 8 maggio 1985 - repertorio n. 135491 - registro società n. 908/85 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3957;

5) Società cooperativa «La Pomo Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Gustavo Trotta in data 27 febbraio 1986 - repertorio n. 9165 - registro società n. 716/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4203;

6) Società cooperativa «Nemea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sapri costituita per rogito notar Raffaele Pugliese La Corte in data 19 marzo 1990 - repertorio n. 16981 - registro società n. 1682- Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5074;

7) Società cooperativa «Omnia Service - Società cooperativa a responsabilità limitata» son sede in Castel San Giorgio costituita per rogito notar Giustino Rossi in data 18 gennaio 1996 - repertorio n. 17630 - registro società n. 80445/97 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6261;

8) Società cooperativa «Ortoflorofrutticola Santa Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 15 febbraio 1986 - repertorio n. 159934 - registro società n. 497/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4168;

9) Società cooperativa «P.L.T. Tanagro Sele - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Palomonte costituita per rogito notar Luisa D'Ago-

stino in data 20 settembre 1980 - repertorio n. 82525 - registro società n. 593/80 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2897;

10) Società cooperativa «Sant'Anna - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 1° febbraio 1973 - repertorio n. 60299 - registro società n. 5023/6110 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1223;

11) Società cooperativa «Tropical - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Scafati costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 6 aprile 1988 - repertorio n. 13469 - registro società n. 920/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4724;

Salerno, 19 settembre 2003

Il Dirigente: BIONDI

03A10800

DECRETO 19 settembre 2003.

Sostituzione di un componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 19 febbraio 2003 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli;

Considerate le dimissioni del sig. Mazzolotti Giovanni da componente del Comitato;

Vista la nota del n. 4265/S.V.1/1b.mlp.del 17 settembre 2003 dell'Unindustria Vercelli e Valsesia di Vercelli, con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Mazzolotti Giovanni con la sig.ra Invernizzi Maria, nata a Borgosesia (VC) il 20 agosto 1955 - domiciliata presso l'Unindustria Vercelli e Valsesia - via Piero Lucca n. 6, Vercelli in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Invernizzi Maria è nominata componente effettivo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli - in rappresentanza dei datori di lavoro - in sostituzione del sig. Mazzolotti Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

Vercelli, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A10804

DECRETO 23 settembre 2003.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione di La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto n. 1/710/I - B-b del 10 gennaio 1974 del direttore pro-tempore dell'ex ufficio provinciale del lavoro, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione della provincia di La Spezia;

Vista la lettera datata 16 settembre 2003, prot. n. 15624 della CGIL con la quale viene designato il sig. Magistrelli Giulio quale membro supplente, in sostituzione del sig. Montedoro Agostino;

Decreta:

Il sig. Magistrelli Giulio è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in sostituzione del sig. Montedoro Agostino, di La Spezia.

La Spezia, 23 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

03A10901

DECRETO 25 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sirente a r.l.» in Goriano Sicoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa: Sirente a r.l.;

sede in Goriano Sicoli - via G. Paolucci - BUSC n. 1374/190109.

Costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota, rep. n. 2366, omologata in data 17 febbraio 1982.

Iscritta al n. 983 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 25 settembre 2003

Il Direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A10902

DECRETO 25 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Color Sud a r.l.» in Celano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di L'Aquila

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa: Color Sud a r.l.;

sede in Celano - via Tiburtina Valeria - BUSC n. 2174/291185.

Costituita per rogito del notaio Giuseppe Altieri, rep. n. 25472, omologata in data 20 gennaio 1998.

Iscritta al n. 94562 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 25 settembre 2003

Il Direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A10903

DECRETO 25 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Fattoria a r.l.» in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di L'Aquila

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa La Fattoria a r.l.

sede in Avezzano - via Garibaldi - BUSC 1407/195082.

Costituita per rogito del notaio Romeo Pomponio, rep. n. 10496, omologata in data 7 dicembre 1982.

Iscritta al n. 1831 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 25 settembre 2003

Il Direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A10904

DECRETO 25 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Fiera Marsica a r.l.», in Avezzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa Fiera Marsica a r.l.

sede in Avezzano - via Mazzini n. 147 - BUSC n. 2171/279978.

Costituita per rogito del notaio Filippo Rauccio, rep. n. 12719, omologata in data 11 giugno 1997.

Iscritta al n. 93212 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 25 settembre 2003

Il Direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A10905

DECRETO 26 settembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Juglans», in Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società cooperativa edilizia «Juglans» redatto dal notaio dott. Edgardo Pesiri in data 4 ottobre 1984, con il quale è stato deliberato lo scioglimento anticipato della società cooperativa ed è stato nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Bilotta Gerardo, nato ad Avellino il 17 marzo 1941 e residente in Avellino, via Degli Imbimbo;

Visto l'art. 2545 del codice civile, che prevede la sostituzione del liquidatore ordinario nel caso di irregolarità o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore in quanto lo stesso non ha definito la procedura liquidatoria di che trattasi;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale viene attribuita la competenza alle direzioni provinciali del lavoro in materia di sostituzione dei commissari liquidatori in caso di irregolarità e di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa;

Decreta:

Il dott. Antonio Indresano nato a Mirabella Eclano il 21 aprile 1941 ed ivi residente alla via S. Angelo, 106, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Juglans» con sede in Avellino, in sostituzione del sig. Bilotta Gerardo che non ha definito la procedura liquidatoria, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 26 settembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A10928

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Idea - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Santa Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Idea - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 21 febbraio 1980

con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Vincenzo Maradei, nato a Mormanno (Cosenza) il 9 dicembre 1963, con studio in Cosenza, via dei Mille Pal. Cundari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10932

DECRETO 5 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente 80 soc. coop. edilizia a r.l.», in Gagliano del Capo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la medesima in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascente 80 soc. coop. Edilizia a r.l.» con sede in Gagliano del Capo (Lecce), costituita in data 28 luglio 1980 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Maria Coppola, n. REA 143572, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo Lancia, nato a Gallipoli (Lecce) il 29 luglio 1963, con residenza in Lecce, via Benevento, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10933

DECRETO 22 settembre 2003.

Autorizzazione alla società «B. Pacorini S.p.a.», in Trieste ad istituire ed esercitae un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e comunitarie, denominato «Bruno Pacorini», nell'impianto in Trieste, Punto Franco industriale della zona industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista la istanza in data 2 gennaio 2003, con la quale la società «B. Pacorini S.p.a.»; con sede in Trieste, via Caboto n. 19/2, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare in Trieste, Punto Franco Industriale della Zona industriale, un magazzino generale e un deposito doganale denominato «B. Pacorini» per il deposito di merci nazionali, comunitarie ed estere;

Vista la istanza in data 24 marzo 2003, con la quale la società «B. Pacorini S.p.a.» ha richiesto di modificare la denominazione dell'istituendo magazzino generale e deposito doganale da «B.Pacorini» in «Bruno Pacorini»;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, con deliberazione n. 5 del 29 gennaio 2003, pervenuta in data 18 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della istanza in questione ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare nell'istituendo magazzino generale;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, con deliberazione n. 49 del 15 aprile 2003, pervenuta in data 29 aprile 2003, ha espresso parere favorevole alla istanza di modifica di denominazione dell'istituendo magazzino generale;

Considerato che, per quanto concerne l'autorizzazione a deposito doganale di merci estere, la stessa è rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 376/1990;

Vista la documentazione prodotta dalla predetta società ai sensi dell'art. 2 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la certificazione antimafia della società rilasciata, in data 18 settembre 2003, dalla Camera di commercio di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

La società «B. Pacorini S.p.a., con sede in Trieste, via Caboto n. 19/2, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e comunitarie denominato «Bruno Pacorini» nell'impianto sito in Trieste, Punto Franco industriale della zona industriale.

L'impianto che verrà utilizzato in regime di magazzino generale è costituito da nove edifici e da aree scoperte per una superficie complessiva di 130.000 mq.

Il predetto immobile risulta comunque meglio individuato e descritto nei disegni planimetrici e nella relazione tecnica agli atti.

Art. 2.

Alle operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano il regolamento e le tariffe approvate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.

Art. 3.

L'entità del deposito cauzionale che la Società «Bruno Pacorini S.p.a.» deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilita in € 25.822,84 (lire 50 milioni).

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A10874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Carmen Lucrecia Jiménez Valera, console generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli.

In data 24 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adelfio Elio Cardinale, console onorario della Repubblica d'Albania in Palermo.

In data 24 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lufti Guri, console onorario della Repubblica d'Albania in Firenze.

Da 03A10943 a 03A10945

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Lorenzo a Montauto, in S. Gimignano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Lorenzo a Montauto, in S. Gimignano (Siena), fraz. Montauto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10906

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia Maria SS. del Canneto, in Gallipoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene estinta la Parrocchia Maria SS. del Canneto, in Gallipoli (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10907

Riconoscimento civiledell'estinzione della Parrocchia di S. Pietro a Canonica, in Poggibonsi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Pietro a Canonica, in Poggibonsi (Siena), fraz. Canonica.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10908

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Andrea Ap., in Balignano, con sede in Longiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Andrea Ap., in Balignano, con sede in Longiano (Forlì), fraz. Balignano.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10909

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Buona Morte, in Montesarchio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene estinta la Confraternita della Buona Morte in Montesarchio (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A10910

Trasferimento della sede della Casa di procura della congregazione dei missionari della Sacra Famiglia, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 settembre 2003, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di procura della congregazione dei missionari della Sacra Famiglia da Roma a Loria (Treviso), fraz. Castione di Loria.

03A10911

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Coopes Rinnovamento s.r.l.», con sede in Benevento - alla via XXIV maggio n. 22, costituita per rogito del notaio Mario Iannella in data 7 ottobre 1977, repertorio n. 88025, registro società n. 1358 - Busc n. 725/154724.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10872

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperartiva edilizia «Giacomo Matteotti» in Benevento

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Giacomo Matteotti», con sede in Benevento - alla C.da S.Vito n. 2, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 18 maggio 1971, repertorio n. 54503, registro società n. 770 - Busc. n. 424/116666.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro Servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10873

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa Eurosecurity a r.l.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della Piccola società cooperativa Eurosecurity a r.l., con sede legale in Torino - via Monginevro n. 194 (costituita in data 25 maggio 1998 per rogito notaio dott. Pier Carlo Caligaris, repertorio n. 245842, B.u.s.c. n. 6564, partita IVA n. 07557580011) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condiziono previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, Area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10805

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32817 dell'11 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bianco, con sede in Alba (Cuneo) e unità di Alba (Cuneo), per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32818 dell'11 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Industria saldatura avanzata, con sede in Orbassano (Torino), unità di Cumiana (Torino), per il periodo dal 12 aprile 2003 all'11 aprile 2004.

Con decreto n. 32819 dell'11 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.a.s. Scandola di Scandola Oscar & C., con sede in Torino, unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 21 giugno 2003 al 20 giugno 2004.

Con decreto n. 32820 dell'11 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. D.N.E. Digital Network Engineering, con sede in Mangone (Cosenza), unità di Mangone (Cosenza), per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1° luglio 2004.

Con decreto n. 32821 dell'11 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla - SCARL Carrozzeria autodromo Modena, con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1° luglio 2004.

Con decreto n. 32824 del 12 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Keller elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2003.

03A10888

Sussistenza della stabilità d'impiego e esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 32825 del 12 settembre 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003 non è più sussistente il requisito di stabilità di impiego nonché non è più esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria della ditta - S.p.a. A.C.E.A., con sede in Roma.

Con decreto n. 32826 del 12 settembre 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003 non è più sussistente il requisito di stabilità di impiego nonché non è più esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria della ditta - S.p.a. A.C.E.A. trasmissione e S.p.a. A.C.E.A. distribuzione, con sede in Roma.

03A10889

Annullamento e approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32823 del 12 settembre 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 31769 del 29 novembre 2002 e approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/19991, della ditta - S.p.a. Keller elettromeccanica, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Palermo, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2004.

03A10890

Approvazione e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32827 del 16 settembre 2003, è annullato il decreto direttoriale n. 31145 del 31 maggio 2002 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Editoriale, con sede in Como, unità di Como, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 settembre 2003.

Con decreto n. 32830 del 16 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Sogefi Filtration, con sede in Mantova, unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 32831 del 16 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Celaschi, con sede in Vigolzone (Piacenza), unità di Podenzano (Piacenza), Vigolzone (Paicenza), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

03A10891

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32828 del 16 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Celaschi, con sede in Vigolzone (Piacenza), unità di Podenzano (Piacenza), Vigolzone (Piacenza), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32829 del 16 settembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta - S.p.a. Sogefi Filtration, con sede in Mantova, unità di Castelfranco Veneto (Treviso), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

03A10892

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 28 maggio 2003 recante «Ammontare e modalità di erogazione delle provvidenze per l'abbattimento di capi bovini a seguito di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina.

Si comunica che il decreto ministeriale 28 maggio 2003 emanato al Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante «Ammontare e modalità di erogazione delle provvidenze per l'abbattimento di capi bovini a seguito di positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 20 agosto 2003, registro n. 4, Ministero attività produttive - Foglio n. 65.

03A11010

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla E.C.O.S. S.r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro dell'attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*n. 77, del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 3 giugno 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

E.C.O.S. S.r.l. - via G. Porzio Isola A/2 - 80143 Napoli;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10896

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla ITALCERT, in Milano

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 maggio 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ITALCERT - viale Sarca n. 336 - 20126 Milano;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: granzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10897

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla OE.CIS. S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*n. 77, del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 1º aprile 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

OE.CIS. S.r.l. - via Laterina n. 81 - 00138 Roma;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10898

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla Istituto di certificazione dei prodotti industriali S.r.l. - ICEPI, in Piacenza.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 13 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 77, del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 23 giugno 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto di certificazione dei prodotti industriali S.r.l. - ICEPI - via Paolo Bellizzi s.n.c. - Piacenza;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato VIII: garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: granzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

Allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (Modulo C);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10899

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE alla TUV Italia S.r.l., in Milano

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 77, del 2 aprile 2003;

Esaminata la domanda del 22 aprile 2003 e la relativa documentazione presentata;

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

TUV Italia S.r.l. - via Bettola n. 32 - 20092 Milano;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

03A10900

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Roberto Danieli intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Daneu», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-489/2003 di data 9 settembre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/905 di data 13 febbraio 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Danieli».

Per l'effetto, il cognome del sig. Roberto Danieli, nato il 24 ottobre 1963 a Trieste, e ivi residente in via del Refosco n. 11/3 è ripristinato nella forma originaria di «Daneu».

Uguale ripristino viene effettuato per i figli minori Niko, nato il 20 novembre 1994 a Trieste e Tomaž, nato il 10 maggio 1997 a Trieste.

03A10809

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Vanda Novacco intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Novak», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-337/2003 di data 9 settembre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto della procura di Pola, con il quale il cognome dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Novacco», come affermato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data 8 settembre 2003, allegata alla richiesta.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Vanda Novacco, nata il 22 novembre 1919 a Villa Decani, residente a Sgonico (Trieste), Campo Sacro n. 5 è ripristinato nella forma originaria di «Novak».

03A10810

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso concernente il comunicato relativo al decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2003).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 29 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo rigo del quinto capoverso, dove è scritto: «...nella parte in cui viene inserito l'art. 1-*bis*, del testo unico...», leggasi: «...nella parte in cui viene inserito *il comma 1-bis* dell'art. 26 del testo unico...».

03A10949

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501231/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.